

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE, CON SERVIZIO DI REFEZIONE – PERIODO DAL 01/09/2015 AL 31/07/2016, CON OPZIONE DI RIPETIZIONE PER UN ANNO EDUCATIVO, SINO AL 31/07/2017.

ART.1 – OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE, CON SERVIZIO DI REFEZIONE, destinato all'educazione e alla cura di bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi e i 3 (tre) anni, da proseguire nella struttura comunale ubicata in Località Marina di Altidona, Via Leonardo da Vinci, n.35 – Altidona (FM).

L'appalto comprende l'organizzazione e lo sviluppo delle attività didattiche sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, la distribuzione e la somministrazione con assistenza dei pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali comunali.

Il Nido d'Infanzia, dovrà essere strutturato, sia dal punto di vista organizzativo che educativo, in modo da rispondere pienamente ai principi contenuti nell'art. 7 della L.R. n. 9 del 13.05.03.

Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla cura, alla formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, abbattendo le differenze e valorizzando le diversità ed offrendo, al contempo, un sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Particolarmente rilevanti sono da ritenersi, pertanto, la professionalità degli operatori, l'adeguatezza e la funzionalità degli spazi, nonché la progettazione educativa.

Il Servizio Nido d'Infanzia prevede il Servizio di Refezione interno e il Servizio di pulizia.

Le modalità attuative degli enunciati obiettivi dovranno essere esplicitate come da progetto educativo e gestionale oggetto di valutazione di apposita commissione.

SPECIFICHE MODALITA' ORGANIZZATIVE, riguardanti la gestione del Servizio Nido d'Infanzia con Servizio Refezione, vengono dettagliatamente indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Allegato a) -CARATTERISTICHE e MODELLO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, CON SERVIZIO DI REFEZIONE e nell'Allegato b)-COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, CON SERVIZIO DI REFEZIONE, parti integranti e sostanziali del presente capitolato.

La gestione dovrà essere realizzata dal concessionario, per conto dell'Amministrazione concedente, in costante integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi presenti nel territorio comunale.

La struttura in cui effettuare la gestione del servizio, avente una superficie di circa 430 mq, di cui 150 mq terrazza esterna, come rappresentato nell'Allegato c)-PLANIMETRIA DELLA STRUTTURA COMUNALE DESTINATA A SERVIZIO NIDO D'INFANZIA CON SERVIZIO REFEZIONE, del presente capitolato, viene consegnata alla ditta/cooperativa aggiudicataria, concessionaria, perfettamente funzionante, con arredamento appropriato, autorizzata, ai sensi della L.R.n.9/2003 e del R.R. n.13/2004, ad ospitare fino a 24 (ventiquattro) bambini.

L'orario di apertura del Nido d'Infanzia è dalle ore 8:00 alle ore 19:30; dalle ore 16:30 alle ore 19.30 il servizio prolungato dovrà essere erogato applicando alla tariffa mensile una tariffa mensile aggiuntiva da concordare direttamente con i genitori dell'utente, sempre rapportata al rispetto dei parametri del progetto educativo – organizzativo.

PERSONALE

Il servizio dovrà essere reso con personale alle dipendenze della ditta aggiudicataria, nel numero, requisiti professionali, mansioni, modalità ed orari d'impiego come previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Allegato a) -CARATTERISTICHE e MODELLO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, CON SERVIZIO DI REFEZIONE.

Per il personale impiegato nella gestione del Servizio Nido d'Infanzia si dovrà fare riferimento alle tariffe orarie di cui alla Deliberazione della Regione Marche n. 569 del 12/05/2014, ai contratti collettivi e alla normativa nazionale in materia.

Il Servizio Nido d'Infanzia, in presenza di un numero di bambini pari o superiore a n.15 unità, dovrà essere realizzato, ogni anno educativo, impiegando i seguenti monte ore per qualifica professionale: n.3.740,00 ore di personale educativo, n.1.760,00 ore di personale assistente tutelare, n.660,00 ore di cuoco, n.440,00 ore di aiuto cuoco-addetto alle pulizie. Eventuali riduzioni dei monti ore, non espressamente autorizzati o giustificati, saranno oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle prestazioni e come oggetto di applicazione di penalità.

DURATA DELL'APPALTO

La gestione del Servizio Nido d'Infanzia comunale con Servizio di Refezione, ad impegno del concessionario, dovrà essere eseguita nel periodo dal 01 settembre 2015 al 31 luglio 2016, sospensione nel mese di agosto 2016, con facoltà per l'Amministrazione comunale di esercitare l'opzione di ripetizione del contratto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, per un ulteriore anno educativo, ovvero dal 01 settembre 2016 e sino al 31 luglio 2017, previa adozione di apposito atto d'impegno.

VALORE DELL'APPALTO

Il valore economico della gestione del Servizio Nido d'Infanzia con Servizio di refezione, come sopra specificato, per due anni educativi, è pari ad Euro 154.977,13, più I.V.A. sul valore del contributo economico comunale di aggiudicazione, se dovuta, e oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; per l'opzione di ripetizione di un anno educativo il valore economico è pari ad Euro 154.977,13, più I.V.A. sul valore del contributo economico comunale di aggiudicazione, se dovuta, e oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.

IMPORTO PREVISTO A BILANCIO

Importo previsto a bilancio Euro 57.794,08, di cui Euro 2.192,08 di I.V.A. al 4 % ed Euro 800,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso. Per l'opzione di ripetizione del contratto, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 163/2006, per un ulteriore anno educativo la somma di Euro 57.794,08, di cui Euro 2.192,08 di I.V.A. al 4 % ed Euro 800,00 per la sicurezza non soggetti a ribasso, saranno impegnati con successivo apposito atto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'appalto di cui trattasi avendo per oggetto servizi elencati nell'allegato II B del D. Lgs. n.163/2006 rientra tra quelli esclusi dall'applicazione delle norme del predetto codice, salva l'applicazione degli artt. 20, 65, 68 e 225. Si applica la Legge n.328/2000 e la L.R. n.9/2003 e le altre disposizioni normative in materia.

La presente procedura viene espletata secondo le disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto trattasi di affidamento della gestione in regime di concessione del Servizio Nido d'Infanzia comunale, con Servizio di Refezione, secondo quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto, impegnando l'aggiudicatario ad eseguire quanto in questi riportato o a quanto da questi rinviato, nonché a quanto previsto da norme e regolamenti anche se non espressamente citati ma disciplinanti il servizio e la materia.

L'aggiudicatario dovrà svolgere i servizi oggetto del presente appalto, in piena autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quelle contenute dettagliatamente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Allegato a) -**CARATTERISTICHE e MODELLO ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, CON SERVIZIO DI REFEZIONE.**

ART.2 - IMPORTO A BASE DI GARA E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione del Servizio Nido d'Infanzia comunale, con Servizio di Refezione, come sopra descritto, l'importo a base di gara è la compartecipazione mensile, in forma economica, al costo di gestione del servizio, moneta al valore corrente, a carico del Comune, inserita in previsione di spesa nel bilancio comunale, pari al valore di € 4.982,00, più I.V.A. come per legge, se dovuta, ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale.

Nell'ipotesi in cui il numero degli utenti iscritti, sia pari o inferiore a 20 (venti) unità ed il

coefficiente di presenza effettiva sia pari o inferiore al 75%, con un decremento di questi del 10% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e luglio, la compartecipazione in forma economica a carico del Comune, decurtata del ribasso offerto in sede di gara, sarà ridotta del 20,00%, per l'importo massimo di €996,40.

La ditta partecipante alla procedura per l'aggiudicazione della gestione in regime di concessione, del servizio Nido d'Infanzia, con Servizio di Refezione, periodo 01/09/2015 - 31/07/2016, per 11 (undici) mesi, salvo esercizio dell'opzione di ripetizione del contratto per altri 11 (undici) mesi, e quindi sino al 31/07/2017, previa adozione di apposito atto d'impegno, come sopra specificato, dovrà formulare la propria migliore offerta tecnica in base al contributo mensile erogabile in forma economica e in forma specifica dal Comune, precisamente sul compenso economico del Comune posto a base di gara, pari ad Euro 4.982,00, oltre ad I.V.A., se dovuta, e oneri per la sicurezza, e sul contributo in forma specifica attribuito dal Comune costituito dalla riscossione mensile delle rette dagli utenti, dall'esenzione dall'introito del canone di affitto per locali ed arredi, dal pagamento di utenze e manutenzioni ordinarie.

Per la gestione del Servizio Nido d'Infanzia, con servizio di Refezione, alle condizioni sopra specificate, periodo dal 01/09/2015 al 31/07/2016, con sospensione nel mese di agosto 2016, per complessivi 11 (undici) mesi, il valore complessivo dell'appalto, a carico del bilancio comunale, è pari ad 154.977,13, più I.V.A. come per legge, se dovuta, ed oneri per la sicurezza, salvo esercitare opzione di ripetizione per 11 (undici) mesi, sino al 31/07/2017 alle medesime condizioni.

La Ditta che risulterà aggiudicataria, secondo il punteggio riportato in base ai criteri di aggiudicazione, per la gestione mensile del Servizio Nido d'Infanzia, con Servizio di Refezione, oltre a ricevere la compartecipazione economica come sopra specificata, pari ad Euro 4.982,00, posta a base di gara, più I.V.A., se dovuta ed oneri per la sicurezza, sarà inoltre remunerata dagli elementi economici di seguito specificati:

A.1)-dal valore delle tariffe mensili a carico degli utenti, determinato dalla media degli incassi mensili relativi all'anno 2009/2010, pari ad €6.092,22 (Cod. A.1).

Le tariffe mensili da applicare agli utenti, per ogni anno educativo di durata dell'appalto, sono quelle definite con Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 22/07/2015, resa immediatamente eseguibile, determinate come segue:

PER I RESIDENTI

- Reddito ISEE fino ad Euro 12.000,00: Tariffa mensile Euro 270,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 15.000,00: Tariffa mensile Euro 282,50;
- Reddito ISEE fino ad Euro 18.000,00: Tariffa mensile Euro 295,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 320,00;
- Reddito ISEE oltre Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 345,00;

PER I NON RESIDENTI

- Reddito ISEE fino ad Euro 12.000,00: Tariffa mensile Euro 290,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 15.000,00: Tariffa mensile Euro 302,50;
- Reddito ISEE fino ad Euro 18.000,00: Tariffa mensile Euro 315,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 340,00;
- Reddito ISEE oltre Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 365,00;

Inoltre, in relazione alla possibilità di contemporanea fruizione del servizio da parte di due o più fratelli o di gemelli si prevede una riduzione della tariffa nella misura di Euro 100,00 per il secondo figlio e di Euro 200,00 per il terzo perché, altrimenti, la tariffa sarebbe troppo gravosa per le famiglie con più figli da 0 a 3 anni). Dalle ore 16:30 alle ore 19.30 il servizio prolungato dovrà essere erogato applicando alla tariffa mensile una tariffa mensile aggiuntiva da concordare direttamente con i genitori dell'utente, sempre rapportata al rispetto dei parametri del progetto educativo – organizzativo.

L'aggiudicataria si impegna ad incassare, in nome e per conto del Comune, le tariffe di frequenza, determinate come qui richiamate e specificate, per un valore mensile di €6.092,22 (Cod. A.1), dalle famiglie che beneficiano del servizio, famiglie che saranno ammesse al nido a seguito di apposito provvedimento del competente ufficio comunale. La concessionaria del servizio si farà pertanto carico dell'eventuale minore gettito derivante da un numero inferiore di bambini iscritti

all'asilo o da una più ridotta frequenza degli stessi; nonché si farà altresì carico delle eventuali insolvenze delle famiglie beneficiarie del servizio.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello sopra stimato, indipendentemente dalla causa, relativo alle tariffe di frequenza, resta a totale ed esclusivo carico della concessionaria del servizio.

A.2)-dal contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente al valore del canone mensile, dovuto al Comune per l'utilizzo di locali ed arredi di proprietà comunali presenti nella struttura sita in Via Leonardo da Vinci, n.35, come da stima redatta dal Responsabile Area Urbanistica del Comune, concesso, dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale per il Sociale, a titolo di riconoscimento della finalità altamente qualificante del servizio eseguito per l'integrazione della comunità insediata nel territorio, per un canone avente valore mensile di €1.890,00 (Cod. A.2).

A.3)-dal contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente alla media mensile dei pagamenti per le utenze di acqua, luce e gas relativi all'anno educativo 2009/2010 riguardanti le forniture effettuate per la struttura comunale sita in Via L. da Vinci, n.35, corrispondente ad un valore mensile di €981,81 (Cod. A.3);

A.4)-dal contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente alla media mensile delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella struttura comunale sita in Via L. da Vinci, n.35, relative all'anno educativo 2009/2010, corrispondente al valore mensile di €142,80 (Cod. A.4).

Con tale corrispettivo complessivo la concessionaria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata dell'appalto.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO.

L'appalto ha la durata di n.11 (undici) mesi con decorrenza dal 01 settembre 2015 e con termine il 31 luglio 2016, con opzione di ripetizione per un anno educativo, sino al 31 luglio 2017.

Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione concedente potrà richiedere, anche a mezzo fax, l'avvio anticipato del servizio.

La concessionaria, alla scadenza dell'appalto è tenuta, nelle more dell'espletamento della nuova gara e previa apposita deliberazione, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente, sino alla consegna della gestione del servizio al nuovo aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale si riserva di ripetere il servizio per un altro anno educativo alle medesime condizioni contrattuali ai sensi dell'art.57, comma 5, lett. b), del Codice dei contratti pubblici.

Le attività del Nido d'Infanzia sono sospese nel mese di agosto di ogni anno educativo, sino a conclusione dell'appalto.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse recedere (disdettare) dal contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dal Comune di Altidona, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva come indicato nell'Art.34 del presente capitolato speciale d'appalto.

Alla ditta aggiudicataria, nell'ipotesi contemplata nel capoverso precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altri, e ciò fino alla originaria scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte, dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso alla Ditta aggiudicataria con anticipo pari ad almeno 30 giorni con lettera raccomandata A.R. o a mezzo fax.

In tal caso la ditta aggiudicataria viene attribuita, a tacitazione di ogni sua pretesa ed in deroga dell'art. 1671 del Cod. Civ. solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha effetto.

ART. 4 – ESTENSIONE DELL'APPALTO.

Qualora, durante la vigenza del presente capitolato, l'Amministrazione dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, la necessità d'integrare i servizi con ulteriori prestazioni ed attività di natura identica, analoga o complementare, potrà affidare le stesse, con atto formale, all'aggiudicataria purché il relativo costo non sia superiore al 20% del corrispettivo pattuito con il presente appalto.

In particolare, oltre al servizio oggetto del presente contratto potranno essere richiesti:

- la gestione del Servizio Centro di Aggregazione per Bambine/i e Adolescenti,
- il Servizio Sostegno all'Autonomia e alla Comunicazione ai bambini portatori di handicap, conformemente a quanto previsto nell'art. 57 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

ART. 5 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO

Il Servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi e i 3 (tre) anni di età ed ha lo scopo di offrire loro un luogo di benessere psicologico e fisico di socializzazione, di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive. Il Nido d'Infanzia inoltre vuole collocarsi come punto di riferimento forte per le famiglie del comune, per sostenerle nel loro compito di cura nei confronti dei bambini ma anche come spazio di discussione e confronto per quanto attiene le questioni relative all'infanzia.

In particolare sono da conseguire i seguenti obiettivi:

- a)-dare una risposta globale ai bisogni propri dell'età e di ciascun bambino;
- b)-prevenire ed intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale.

ART. 6 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO

L'orario di funzionamento è stabilito dalle ore 7,30 alle ore 19,30, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata dell'appalto, dal 01 settembre 2015 al 31 luglio 2016, sospensione nel mese di agosto 2016, con opzione di ripetizione sino al 31 luglio 2017, esclusi sabato, domenica, festivi, festività natalizie e pasquali e l'intero mese di agosto per un numero di giorni non inferiore a n.220 giorni.

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare l'orario ed i giorni di funzionamento del servizio qualora ciò sia reso indispensabile da esigenze di organizzazione della struttura e/o in base alle richieste, ritenute valide, provenienti dall'utenza, senza che ciò comporti alcun aggravio di spesa a carico del Comune.

Allo stesso modo, l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di accogliere ulteriori proposte di attività/servizi, per il territorio, da parte della concessionaria, formulate in sede di gara (ad esempio l'attivazione in strutture comunali dei Servizi Ludoteca - Centro di Aggregazione per Bambini/e e Adolescenti a tariffa oraria da concordare con i genitori degli utenti in rapporto al progetto educativo applicato, questi possono essere realizzati nella struttura del Nido d'Infanzia comunale sita in V. L. Da Vinci, n.35 – Marina di Altidona, in rapporto ai posti disponibili, e con modalità che non incidono sul regolare svolgimento del servizio oggetto d'appalto, dopo le ore 16:30 e/o nella sesta mattinata della settimana; la fornitura di un monte ore, da espletare con personale qualificato ai sensi della normativa regionale, da destinare all'assistenza educativa nelle scuole o nel domicilio, in favore di bambini con handicap, la gestione del servizio centro estivo, nel mese di luglio, per bambini da 3 a 5 anni, in strutture comunali. Si specifica che non saranno prese in considerazione offerte che contengono complessivamente un monte ore superiore a 200 ore e a condizione che le stesse non comportino aggravii di costi per il Comune, rispondano ad effettive esigenze dell'utenza e siano quindi finalizzate al miglioramento e/o all'estensione dei servizi: il tutto tramite adozione di provvedimento espresso di autorizzazione da parte della Giunta Comunale, provvedimento che entrerà anche nel merito della determinazione delle tariffe poste a carico dell'utenza relativamente alle nuove iniziative in parola.

ART. 7 MODALITA' D'USO DELLA STRUTTURA

La concessionaria dovrà provvedere alla gestione della struttura in conformità al progetto educativo

dalla stessa elaborato e presentato in sede di partecipazione al presente appalto.

L'uso della struttura dovrà essere conforme al progetto educativo, contenente gli obiettivi pedagogici e le linee di intervento, dovrà essere congruente agli obiettivi riportati nel Regolamento comunale. In particolare:

- l'Asilo Nido è un servizio educativo e sociale volto a favorire la crescita emotiva e cognitiva del bambino nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle specificità personali;
- l'Asilo Nido offre proposte educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla consegna della struttura, degli arredi e quant'altro necessario per il funzionamento del servizio, immediatamente dopo la stipula del contratto, mediante sottoscrizione del verbale di consegna.

I locali, compatibilmente con le attività del servizio, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per periodici incontri con il personale, dal Comitato di Gestione per le riunioni inerenti l'attività dell'Asilo Nido e dai genitori per le periodiche riunioni.

ART. 8 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Sono a carico della concessionaria, tra l'altro:

1)-il costo del personale, come indicato nei modelli organizzativi, ivi compresa la messa a disposizione di personale per la sostituzione o aggiuntivo, quest'ultimo necessario in caso di inserimento di bambini portatori di handicap;

2)-il costo della predisposizione di apposito menù, strutturato in almeno due stagionalità, in base alle fasce di età degli utenti, conforme a norme sanitarie, e della fornitura dei prodotti alimentari per l'infanzia, dei prodotti alimentari in genere, necessari per la preparazione, cottura e somministrazione dei pasti (pasta, carne, pesce, verdure, pane, frutta ..ecc.), alimenti biologici, alimenti a Km 0 e senza OGM;

3)-il costo del servizio di refezione, acquisto di prodotti alimentari per l'infanzia, la preparazione, la cottura e lo scodellamento dello stesso in base alle tabelle nutrizionali stabilite dal menù approvato dal servizio sanitario, inteso anch'esso come fondamentale momento educativo e formativo per gli utenti;

4)-il costo della fornitura e della manutenzione di attrezzature e materiale vario per le attività didattiche (tutto a norma di legge) compreso quello specifico per handicap, giochi, cancelleria, di consumo e materiali da ufficio, per una spesa mensile non inferiore a quella stimata di €75,60.

La fornitura dei giochi interni ed esterni, del materiale ludico-didattico dovrà essere rapportato all'età e alle esigenze evolutive degli utenti, conforme alle normative vigenti, in quantità tali da garantire adeguate opportunità di gioco;

5)-il costo della fornitura di materiale di pronto soccorso e per le prime emergenze, prodotti farmaceutici;

6)-il costo della fornitura di prodotti per la pulizia e l'igiene dei locali, nel rispetto della vigente normativa antinfortunistica e di tutela delle condizioni di lavoro (D. Lgs. 81/2008);

7)-il costo per la cura della terrazza e dei giochi da esterno su di essa collocati, la disinfestazione, la derattizzazione delle aree interne e lo sgombrò neve;

8)-il costo della fornitura delle stoviglie e dei casalinghi per il servizio mensa da sostituire ed integrare all'occorrenza;

9)-il costo del vestiario per il personale e dei D.P.I. per il personale ausiliario secondo le esigenze di igiene e decoro e nel rispetto del D. Lgs. n.81/2008;

10)-la riparazione di finiture, del materiale e delle attrezzature danneggiate dall'utenza o dagli operatori;

11)-il rimborso, secondo stima dei competenti organi, degli eventuali danni causati, sia al Comune che a terzi, per distruzione o deterioramento di beni;

12)-le spese di assicurazione a carico della cooperativa;

13)-la riscossione, con proprio personale e con propri mezzi, delle tariffe poste a carico delle famiglie utenti sulla base di quelle determinate dal Comune;

- 14)-la trasmissione presso l'Ufficio Comunale competente delle presenze mensili degli utenti e delle schede servizio del personale, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, al fine di provvedere al riscontro del valore della compartecipazione a carico del Comune;
- 15)-la trasmissione trimestrale di una relazione sottoscritta dalla ditta incaricata della consulenza e assistenza in materia di HACCP attestante il permanere delle condizioni di conformità della gestione al rispetto delle norme in materia di sicurezza degli alimenti;
- 16)-il rispetto per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, delle normative di legge e del C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
- 17)-il costo per l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro nonché la normativa di sicurezza sul lavoro, ai sensi della legge n.81/2008 e s.m.i.;
- 18)-la stipula di specifica polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile verso terzi per i danni causa dagli operatori nello svolgimento della loro attività, all'infortunio dei bambini e alla responsabilità civile per danni a terzi causati da attività, all'infortunio dei bambini ed alla responsabilità civile per danni a terzi causati da attività dei bambini stessi;
- 19)-assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- 20)-il rimborso delle spese telefoniche, per il valore che dovesse eccedere, per ogni anno educativo, la somma di €2.500,00;
- 21)-garantire la riservatezza delle informazioni riferite a bambini utenti e loro familiari;
- 22)-attenersi per la preparazione, cottura e somministrazione dei pasti alle procedure di HACCP;
- 23)-la predisposizione del piano di formazione annuale del personale educativo;
- 24)-assicurare tutte le attività necessarie per la completa gestione e il buon funzionamento del nido d'infanzia;
- 25)-trasmettere, all'avvio dei servizi, all'ufficio Servizi Sociali l'elenco del personale utilizzato, con indicazione del titolo di studio, delle specifiche mansioni cui è adibito e le attestazioni professionali e sanitarie previste dalla legge regionale e nazionale;
- 26)-comunicare per iscritto, all'ufficio iscrizioni del Comune, l'assenza non motivata degli utenti che si prolunghi oltre il 10° giorno;
- 27)-inviare al Servizio Servizi Sociali del Comune le presenze mensili degli utenti (l'elenco nominativo degli utenti iscritti al nido, le giornate di frequenza di ciascuno, la documentazione idonea a comprovare la spesa per la fornitura di materiale didattico, le schede servizio del personale e la fatturazione mensile, in forma elettronica, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo);
- 28)-consegnare all'ufficio Servizi Sociali la relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti entro 30 gg dalla chiusura annuale di ogni servizio, nonché il progetto educativo gestionale di ogni servizio;
- 29)-promuovere, anche su richiesta del Competente ufficio del Settore Servizi Sociali, incontri tra il proprio referente, rappresentanti dei genitori e funzionari comunali per verifiche congiunte sull'organizzazione e l'attività dei servizi;
- 30)-l'aggiornamento e le altre iniziative o prestazioni aggiuntive di cui la ditta si sia assunto l'onere in sede di offerta.

La ditta concessionaria deve inoltre, provvedere alla TRASMISSIONE, CON CADENZA TRIMESTRALE, DI ANALITICA RELAZIONE CONTENENTE IL PROFILO SOCIO-PEDAGOGICO DEI BAMBINI FREQUENTANTI, LE TARIFFE INCASSATE DIRETTAMENTE DALLA COOPERATIVA, EVENTUALI INDICAZIONI UTILI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO, NONCHE' RELAZIONE ATTESTANTE IL PERMANERE DELLE CONDIZIONI DI CONFORMITA' ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI.

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune di Altidona.

Il Comune di Altidona si impegna, oltre a quanto stabilito in altri articoli a:

- 1- raccogliere le iscrizioni al servizio e la formazione della graduatoria di ammissione;

- 2- fornire alla ditta gli elenchi nominativi degli utenti iscritti ed i riferimenti necessari ai contratti con le famiglie;
- 3- sostituire gli utenti che si ritirano dai servizi, al decorrere dell'inizio di una nuova settimana;
- 4- mettere a disposizione della concessionaria i locali, gli spazi, la cucina e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- 5- concedere in uso le attrezzature (gli elettrodomestici della cucina e della lavanderia), gli arredi e le dotazioni di biancheria (lenzuola, materassi, coperte, bavaglino, asciugamani ecc.), stoviglie, materiale didattico e di gioco presenti e necessari al funzionamento dei servizi oggetto dell'appalto;
- 6- provvedere agli interventi di straordinaria manutenzione degli immobili che potranno rendersi necessari durante periodo di validità del rapporto contrattuale in accordo con le disposizioni impartite dal Comune di Altidona;

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile, piano terra, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra assume a proprio carico i seguenti oneri:

- 1- il pagamento delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono;
- 2- la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti;
- 3- la manutenzione della centrale termica;
- 4- la manutenzione degli esterni, le fognature, i marciapiedi, la recinzione e i cancelli;
- 5- la sostituzione del materiale, delle attrezzature e degli elettrodomestici, date in consegna, deterioratisi o comunque resi inutilizzabili come conseguenza del normale uso, previa segnalazione scritta da parte della concessionaria;
- 6- la manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dei giochi sia interni che esterni, presenti nella struttura, tenendo conto che il valore complessivo degli stessi risulta stimato in € 77.000,00, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti;
- 7- la manutenzione delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti, delle serrature;
- 8- la tariffa per la raccolta e trasporto rifiuti;
- 9- la manutenzione del verde del giardino, la disinfestazione e la derattizzazione delle aree esterne;
- 10- la liquidazione delle fatture, emesse e trasmesse a norma di legge, avverrà se accompagnate dalla documentazione elencata di cui sopra.

ART. 9 - STRUTTURA – ATTREZZATURE – ARREDI

Le attrezzature, comprese quelle della cucina, gli arredi e i giochi per quanto necessari al funzionamento della struttura, in relazione all'attuazione del progetto educativo presentato in sede di offerta, sono forniti dal Comune di Altidona, tenendo presente che il valore degli arredi attualmente presenti nella struttura è stato determinato nella somma complessiva di € 77.000,00, I.V.A. esclusa, ferma restando, per la cooperativa concessionaria del servizio, la possibilità di acquistarne interamente dei nuovi, sempre con oneri a suo esclusivo carico, senza nulla pretendere dal Comune.

Il materiale didattico e pedagogico e quello di consumo dovranno essere fornite dalla concessionaria per una spesa mensile non inferiore a quella stimata di €75,60.

La ditta/cooperativa concessionaria deve sottoscrivere apposita dichiarazione per la presa visione dello stato dell'edificio e delle attrezzature concesse in uso e impegnarsi a restituirle, al termine del rapporto, nello stato in cui si trovavano all'inizio dello stesso, salvo il deterioramento d'uso.

All'atto della consegna della struttura le parti contraenti sottoscrivono l'inventario attestante lo stato dell'immobile e la dotazione di arredi ed attrezzature.

Al termine dell'appalto saranno a carico della cooperativa la riconsegna della struttura e la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnato dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

ART. 10 – CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

L'Amministrazione comunale si impegna alla consegna della struttura dopo la stipula del contratto, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale di consegna redatto in duplice copia di cui una rimarrà agli atti dell'Amministrazione Comunale e l'altra rimarrà all'aggiudicatario.

Con il termine struttura di cui al 1° comma si intendono i locali siti al piano terra dell'immobile di proprietà comunale sito in Via Leonardo da Vinci, n.35 – Marina di Altidona, destinati ed adibiti al servizio di Nido d'infanzia e dotati di arredi ed attrezzature come da inventario e spazi esterni.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale, tutti gli interventi di straordinaria manutenzione dello stabile salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori addetti al servizio e sempreché tali interventi di straordinaria amministrazione non siano resi necessari da mancata o imperfetta esecuzione della manutenzione ordinaria.

Tutto il materiale preso in consegna dall'aggiudicatario, si intende in buono stato in quanto la struttura è stata completamente adeguata sia nelle parti strutturali che nell'arredo.

L'amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti; tali spese infatti saranno a carico totalmente dell'aggiudicatario così come l'eventuale integrazione degli arredi, utensileria o vasellame che non siano compresi tra quelli consegnati.

Tutto quanto necessario per l'espletamento del servizio non consegnato dall'ente appaltante alla ditta e risultante dal verbale di consegna dovrà essere fornito dalla ditta a sua cura e spese senza alcun tipo di rimborso da parte dell'amministrazione.

L'Amministrazione Comunale, esibisce all'aggiudicatario, su semplice richiesta verbale, la documentazione relativa alle autorizzazioni per l'uso delle strutture per il servizio asilo nido esistente al momento della consegna dello stabile.

Qualsiasi variazione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti contraenti.

ART. 11 – RIPARAZIONI

Nell'ipotesi di cui gli interventi di manutenzione straordinaria siano a carico dell'aggiudicatario per danni arrecati per negligenza o dolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indicare le modalità di intervento ferma restando la possibilità per l'aggiudicatario di rivalersi sui responsabili.

Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si avvalga di altre imprese per l'esecuzione dei lavori, queste dovranno necessariamente essere "qualificate".

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore si obbliga a riconsegnare all'Amministrazione Comunale i locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro utilizzo durante la gestione.

L'aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.

La quantificazione di tali danni sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale ed addebitata all'aggiudicatario.

ART. 12 – MANTENIMENTO DELLO STATO DEI LOCALI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.

L'aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

ART. 13 – VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI E DEGLI IMMOBILI.

L'aggiudicatario si obbliga, a seguito di semplice richiesta verbale da parte dell'Amministrazione Comunale, a lasciar verificare lo stato di conservazione e di manutenzione di quanto consegnato, e a provvedere alla sostituzione, entro trenta giorni dal riscontro, di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato.

Trascorso il termine perentorio di trenta giorni e constatata l'inadempienza dell'aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale provvederà alla sostituzione di quanto ritenuto non idoneo a garantire gli standard di qualità del servizio erogato addebitandone il costo all'aggiudicatario e maggiorando l'importo del 10% a titolo di penale.

ART. 14 – VERIFICA PERIODICA DELLA GESTIONE.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, previa semplice comunicazione verbale, di accedere alla struttura per verificare il rispetto dei punti concordati con particolare riferimento agli aspetti qualitativo-gestionali del servizio erogato sia direttamente con proprio personale che tramite appositi consulenti esterni.

L'ufficio servizi sociali si riserva di verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti, a mezzo di personale dipendente o con appositi incaricati esterni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

ART. 15 – SICUREZZA

La ditta aggiudicataria, nella sua qualità di datore di lavoro, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" (D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008), nonché delle normative collegate e dovrà procedere, prima della stipula del contratto, alla nomina del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività nelle modalità e luoghi come previsto dal presente capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nei servizi, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento e ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta /valigetta di Pronto Soccorso.

L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro cinque giorni precedenti l'avvio del servizio, le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a: nominativo del Datore di Lavoro, nominativo del rappresentante dei lavoratori, nominativo del Medico competente, formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nei servizi oggetto dell'appalto, mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro, dotazioni di protezione individuale ed ogni altra informazione che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale, si impegna a fornire all'aggiudicatario, la documentazione relativa alle autorizzazioni per l'uso delle strutture per il servizio asilo nido esistente al momento della consegna dello stabile.

Qualsiasi variazione dovrà essere concordata per iscritto tra le parti contraenti.

Art. 16 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE E PULIZIA

La concessionaria fornisce il servizio di refezione giornaliera in modo da garantire il rispetto delle tabelle dietetiche qualitative e quantitative approvate dalle autorità sanitarie competenti, nonché delle norme igienico-sanitarie previste in materia e la coerenza con il menù presentato in sede di gara. Inoltre, nell'ambito dell'attività, la concessionaria:

- A) provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge per l'espletamento del servizio, curando la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente;
- B) procede alla individuazione del soggetto responsabile del servizio di refezione incaricato,
- C) ha facoltà di approvvigionarsi da fornitori di sua scelta che dovranno garantire la consegna delle derrate deperibili con una frequenza tale da garantire la freschezza e l'idoneità all'uso;
- D) deve garantire l'idoneità di tutte le materie prime utilizzate, di tutte le derrate e del loro corretto impiego nel confezionamento dei pasti;
- E) provvede all'acquisto delle derrate, alla preparazione e cottura dei pasti presso i locali cucina dell'Asilo Nido, alla distribuzione dei pasti ai bambini e al personale in servizio, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- F) dovrà produrre prima dell'inizio del servizio il piano della sicurezza ed eventuali successivi aggiornamenti nel corso della durata dell'appalto;
- G) ha l'obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su prescrizione del Medico e richiesta dei genitori, e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza;

La concessionaria fornisce anche il servizio di pulizia e, in merito, dovrà garantire:

1-la pulizia e la sanificazione quotidiana di tutti i locali interni alla struttura, dei mobili, suppellettili ed attrezzature, dell'area scoperta di pertinenza dell'immobile, del materiale pedagogico, che devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente;

2-la perfetta pulizia dei servizi igienici e dei pavimenti che dovranno essere mantenuti puliti durante tutta la giornata utilizzando idonee attrezzature;

3-la pulizia straordinaria di tutto il piano dell'immobile, comprese le attrezzature lavabili, almeno tre volte all'anno, nei periodi di sospensione dell'attività;

4-che le pulizie quotidiane siano effettuate nei vari locali solo quando gli stessi sono stati lasciati liberi dagli utenti;

5-la pulizia di corredi dei lettini, asciugamani di servizio, tovaglie ed ogni altro materiale lavabile.

ART. 17 - MONITORAGGIO E CONTROLLO.

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza operando il necessario coordinamento e vigilando sul rispetto delle clausole del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere e permanere nella struttura, al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto degli impegni concordati, con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato.

La concessionaria s'impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto, anche successivamente alla fruizione del servizio.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la sostituzione di personale impiegato nell'appalto che non offra adeguate garanzie di capacità, contegno corretto o che, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità proprie del servizio. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, se riveste carattere d'urgenza, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Un incaricato del Servizio Sociale comunale ha accesso al Nido in ogni momento al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto. Impedire o intralciare tale accesso equivale a grave inadempimento contrattuale.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati dal Responsabile Area Amministrativa del Comune o da persona professionalmente adeguata al compito e le relative valutazioni saranno espresse per iscritto e comunicate alla ditta stessa, anche a mezzo fax.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il Comune di Altidona potrà diffidare la ditta aggiudicataria ad adempiere correttamente ed, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, inadempienza, potrà rivolgersi a terzi che provvedano in sua sostituzione ponendo l'onere finanziario derivante a carico della ditta aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - INSERIMENTO UTENZA

L'individuazione dell'utenza e i conseguenti inserimenti dei bambini saranno effettuati dall'ufficio comunale competente, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale "Nido d'Infanzia".

ART. 19- PERSONALE

La concessionaria deve garantire un rapporto educatori-bambini ed ausiliari-bambini coerente con le disposizioni regionali in materia. Tutto il personale impiegato nel servizio deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi regionali (titoli di studio, idoneità fisica, etc.).

La concessionaria provvede alla gestione del servizio assumendo direttamente il personale educativo, di cucina ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale. Copia dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi relativi al personale incaricato del servizio deve essere trasmessa agli uffici comunali con scadenza trimestrale.

Può essere utilizzato personale volontario, previo parere preventivo dell'Amm.ne comunale, purché esso svolga la propria attività in una logica complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori professionali sopra citati.

In relazione all'art.69 del D. Lgs. n.163/2006 "Condizioni particolari di esecuzione del contratto", si richiama l'applicazione dell'art. 37 del C.C.N.L. Cooperative Sociali, pertanto la concessionaria a parità di condizioni organizzative, per l'esecuzione dell'appalto è tenuta prioritariamente ad utilizzare il personale che presta la propria attività lavorativa nel Nido d'Infanzia di Altidona.

Prima della stipula del contratto di concessione del servizio gestione Nido d'Infanzia o prima dell'avvio del servizio, la concessionaria invia nota scritta all'Amministrazione comunale con l'elenco dettagliato del personale (compreso eventualmente quello volontario) specificando nello stesso, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio di ogni singolo operatore e il possesso del libretto di idoneità sanitaria. Tutta la documentazione attestante le certificazioni sanitarie dovrà essere conservata presso l'Asilo Nido.

Tutto il personale operante nell'Asilo Nido si costituisce in gruppo di lavoro e concorre, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa in gruppi a seconda dell'età e del quadro di sviluppo psico-motorio di bambini, nel rispetto ed in sintonia con gli indirizzi pedagogico - educativi elaborati.

La concessionaria tra il personale assegnato al Nido d'Infanzia, avente le opportune competenze, nomina un unico referente per tutte le necessità riguardanti il servizio di Nido d'Infanzia nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale Nido d'Infanzia.

Il personale addetto ai vari servizi deve costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori un periodo di

assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per gli utenti presenti nelle strutture. La concessionaria garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze, nel rispetto del rapporto numerico educatore/bambino. In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori d'appoggio, la stessa si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici comunali i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti richiesti.

La Ditta, prima dell'inizio annuale del servizio, o contestualmente ad ogni eventuale sostituzione, consegna al competente ufficio del Settore Servizi Sociali, l'elenco nominativo del personale impiegato, con indicazione delle mansioni cui è adibito, degli orari e turni settimanali e del tipo di rapporto contrattuale. La ditta dovrà, inoltre, garantire la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il legale rappresentante della ditta dovrà, contestualmente dichiarare, per ogni addetto, il possesso dei requisiti necessari alla funzione assegnata, nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

La Ditta non potrà procedere con la sostituzione permanente del personale utilizzato per i servizi oggetto del presente capitolato senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione cui la richiesta dovrà essere presentata con dettagliata indicazione delle motivazioni.

La concessionaria è tenuta a sostituire sia il personale che il funzionario preposto alla vigilanza e al coordinamento che non ritenga adatto al compito, anche per cause indipendenti da infrazione di qualsiasi natura.

La concessionaria dovrà garantire la presenza di idoneo personale nell'eventuale inserimento di bambini riconosciuti come persone di cui all'art. 4 della Legge 104/1992. Tale personale dovrà avere le caratteristiche di stabilità ed organizzare il proprio orario di lavoro e il proprio intervento secondo il progetto pedagogico concordato con i Servizi Sociali di riferimento.

Tutto il personale adibito ai servizi, dovrà frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione comunale, corsi di aggiornamento, retribuiti dalla concessionaria su temi inerenti le attività da svolgere nei confronti degli utenti, d'intesa con il Responsabile del Servizio comunale. Di detti corsi dovrà essere data comunicazione al Comune.

Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della legge sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e comunque nulla è dovuto al concessionario per la mancata prestazione, qualunque ne sia il motivo. La concessionaria deve adottare un codice di autoregolamentazione degli scioperi.

ART. 20 – RELAZIONI DELLA DITTA E PERSONALE RESPONSABILE

La Ditta provvede ad indicare un responsabile del servizio, scelto fra gli operatori utilizzati, con le seguenti competenze:

- cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra Ditta e COMUNE DI ALTIDONA;
- cura delle relazioni con utenti, operatori e COMUNE DI ALTIDONA, sui problemi di ordinaria gestione che possono giornalmente insorgere;
- sostituzione tempestiva degli operatori e attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano dover essere reperibile nel plesso.

La Ditta individua anche un referente responsabile dell'attuazione dei progetti pedagogico/didattici e organizzativi.

Le relazioni tra Comune e genitori saranno intrattenute secondo le norme stabilite dal Regolamento Nido d'Infanzia e precisamente con il Comitato dei genitori e/o loro rappresentanti.

ART. 21 - COMPITI DEL PERSONALE

Gli educatori hanno competenze relative alla cura ed all'educazione dei bambini, nonché alle relazioni con le famiglie e provvedono all'organizzazione ed al funzionamento dell'attività educativa/didattica nel suo complesso.

Il personale ausiliario, oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore, svolge anche funzioni di assistenza e supporto all'attività educativa e di refezione.

Il cuoco si occupa dell'approvvigionamento dei prodotti, della preparazione, cottura e somministrazioni dei pasti, in base alle esigenze delle fasce di età ed in base al menù autorizzato dal servizio sanitario.

L'attività del personale deve essere svolta secondo i principi della collegialità e della collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno ed integrato utilizzo delle professionalità degli operatori.

ART. 22 - RISPETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO E SOCI VOLONTARI

L'aggiudicataria applica ai propri dipendenti il C.C.N.L. in vigore.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione degli operatori professionali sopraccitati. La Ditta, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell'Amministrazione l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

ART. 23 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dalla Ditta, soci e/o dipendenti, viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La Ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei dispositivi di protezione individuale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

La Ditta, inoltre, è obbligata, al rispetto del D.L.vo 81/2008, e pertanto adotterà tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale. Il COMUNE DI ALTIDONA si intende, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile e penale, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.vo 81/2008. La Ditta stipulerà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nella struttura oggetto dell'appalto.

Nell'esecuzione dei servizi derivanti dal presente capitolato, la Ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La Ditta si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la Ditta aggiudicataria riveste la forma giuridica di "Cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Ditta si impegna a permettere la visione, agli incaricati del COMUNE DI ALTIDONA, dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l'Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltatrice.

La Ditta, inoltre è obbligata a sollevare e tenere indenne il COMUNE DI ALTIDONA da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa quale soggetto, a qualsiasi titolo, coobbligato.

ART. 24 - SCIOPERI

La Ditta, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta alle famiglie degli utenti, nonché, tramite telegramma o telefax, al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, nei termini previsti dall'art.2 della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa. La Ditta dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia. In mancanza la Ditta risponderà anche con l'applicazione delle penali previste nel presente capitolo speciale d'appalto.

ART. 25 – CORRISPETTIVO MENSILE

Il corrispettivo mensile spettante come controprestazione alla concessionaria aggiudicataria per la gestione del servizio Nido d'Infanzia, con Servizio Refezione, come sopra descritto e specificato, è determinato come di seguito:

A.A)risultante dell'importo a base di gara, per la gestione del Servizio Nido d'Infanzia, con Servizio di Refezione comunale, compartecipazione mensile, in forma economica, al costo di gestione del servizio, moneta al valore corrente, a carico del Comune, inserita in previsione di spesa nel bilancio comunale, pari al valore di € 4.982,00, più I.V.A. come per legge, se dovuta, ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale, ridotto del ribasso offerto in sede di gara in base agli elementi di valutazione.

Nell'ipotesi in cui il numero degli utenti iscritti, sia pari o inferiore a 20 (venti) unità ed il coefficiente di presenza effettiva sia inferiore al 75%, con un decremento di questi del 10% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e luglio, la compartecipazione in forma economica a carico del Comune, posta a base di gara, sarà ridotta del 20,00%, ovvero dell'importo di €996,40.

Il valore mensile complessivo dell'appalto è pari ad Euro 14.088,83, più I.V.A. come per legge, se dovuta, sulla compartecipazione economica a carico del bilancio comunale ed oneri per la sicurezza.

Il valore complessivo della compartecipazione in forma economica, a carico del bilancio comunale, per la gestione dei Servizi oggetto di appalto è pari ad € € 109.604,00, più I.V.A. come per legge, se dovuta, ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso percentuale, ridotto della percentuale di ribasso, offerta in sede di gara.

La Ditta che risulterà aggiudicataria, secondo il punteggio riportato in base ai criteri di aggiudicazione/elementi di valutazione specificati nel bando di gara, per la gestione mensile del Servizio Nido d'Infanzia, con Servizio di Refezione, sarà inoltre remunerata dagli elementi economici di seguito specificati:

A.1)dal valore delle tariffe mensili a carico degli utenti, determinato dalla media degli incassi relativi al periodo febbraio 2010 – gennaio 2011, pari ad **€6.092,22 (Cod. A.1)**.

Le tariffe mensili da applicare agli utenti, per ogni anno educativo di durata dell'appalto, sono quelle definite con Deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 22/07/2015, resa immediatamente eseguibile, determinate come segue:

PER I RESIDENTI

- Reddito ISEE fino ad Euro 12.000,00: Tariffa mensile Euro 270,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 15.000,00: Tariffa mensile Euro 282,50;
- Reddito ISEE fino ad Euro 18.000,00: Tariffa mensile Euro 295,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 320,00;
- Reddito ISEE oltre Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 345,00;

PER I NON RESIDENTI

- Reddito ISEE fino ad Euro 12.000,00: Tariffa mensile Euro 290,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 15.000,00: Tariffa mensile Euro 302,50;
- Reddito ISEE fino ad Euro 18.000,00: Tariffa mensile Euro 315,00;
- Reddito ISEE fino ad Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 340,00;
- Reddito ISEE oltre Euro 21.000,00: Tariffa mensile Euro 365,00;

Inoltre, in relazione alla possibilità di contemporanea fruizione del servizio da parte di due o più fratelli o di gemelli si prevede una riduzione della tariffa nella misura di Euro 100,00 per il secondo figlio e di Euro 200,00 per il terzo perché, altrimenti, la tariffa sarebbe troppo gravosa per le famiglie con più figli da 0 a 3 anni). Dalle ore 16:30 alle ore 19.30 il servizio prolungato dovrà essere erogato applicando alla tariffa mensile una tariffa mensile aggiuntiva da concordare direttamente con i genitori dell'utente, sempre rapportata al rispetto dei parametri del progetto educativo – organizzativo.

L'aggiudicataria si impegna ad incassare, in nome e per conto del Comune, le tariffe di frequenza, determinate come qui richiamate e specificate, per un valore mensile di € 6.092,22 (Cod. A.1), dalle famiglie che beneficiano del servizio, famiglie che saranno ammesse al nido a seguito di apposito provvedimento del competente ufficio comunale. La concessionaria del servizio si farà pertanto carico dell'eventuale minore gettito derivante da un numero inferiore di bambini iscritti all'asilo o da una più ridotta frequenza degli stessi; nonché si farà altresì carico delle eventuali insolvenze delle famiglie beneficiarie del servizio.

In ogni caso, il minore incasso rispetto a quello sopra stimato, indipendentemente dalla causa, relativo alle tariffe di frequenza, resta a totale ed esclusivo carico della concessionaria del servizio.

A.2)-dal contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente al valore del canone mensile, dovuto al Comune per l'utilizzo di locali ed arredi di proprietà comunali presenti nella struttura sita in Via Leonardo da Vinci, n.35, come da stima redatta dal Responsabile Area Urbanistica del Comune, concesso, dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Comunale per il Sociale, a titolo di riconoscimento della finalità altamente qualificante del servizio eseguito per l'integrazione della comunità insediata nel territorio, per un canone avente valore mensile di €1.890,00 (Cod. A.2).

A.3)-dal contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente alla media mensile dei pagamenti per le utenze di acqua, luce e gas relativi all'anno educativo 2009/2010 riguardanti le forniture effettuate per la struttura comunale sita in Via L. da Vinci, n.35, corrispondente ad un valore mensile di €981,81 (Cod. A.3);

A.4)-dal contributo in forma specifica, a titolo di compartecipazione al costo di gestione del servizio, corrispondente alla media mensile delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nella struttura comunale sita in Via L. da Vinci, n.35, relative all'anno educativo 2009/2010, corrispondente al valore mensile di €142,80 (Cod. A.4).

Con tale corrispettivo complessivo la concessionaria si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata dell'appalto.

ART. 26 - SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto della concessione sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche

parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

In caso di sospensione del servizio per mancanza di un numero sufficiente di utenti e nel caso di ipotesi di chiusura definitiva o per l'intero anno scolastico, la concessionaria non avrà titolo a far valere alcun diritto a risarcimento.

La decisione in merito alla chiusura o alla sospensione del servizio dovrà essere comunicata dall'Amministrazione Comunale alla concessionaria almeno 4 mesi prima della effettiva interruzione del servizio.

In caso di interruzione del servizio, la concessionaria potrà cedere al Comune la proprietà dei beni acquistati e messi ad esclusiva disposizione del servizio per il valore risultante dalla fatturazione diminuito del 5% per ogni quattro mesi di utilizzo.

ART. 27 - PENALITÀ

La concessionaria, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente atto e nel contratto che seguirà l'aggiudicazione, è soggetto a penalità nel caso di:

- inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e delle clausole contrattuali;
- carenze nell'organizzazione del servizio;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nel progetto pedagogico presentato in sede di gara;
- mancata o inadeguata attuazione di quanto previsto nel progetto di organizzazione del servizio di asilo nido presentato in sede di gara, con particolare riferimento al personale assegnato al servizio, alla sostituzione del personale assente;
- mancata o inadeguata realizzazione del Servizio Rifezione;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi previsti nel piano di pulizia e sanificazione;
- mancata o inadeguata attuazione degli interventi previsti nel piano delle manutenzioni;

La misura delle penalità varierà per ciascuna infrazione da un minimo di €500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) a seconda della gravità dell'inadempienza ed al protrarsi della situazione pregiudizievole da valutarsi da parte dell'Ente a suo insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

In particolare, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui all'aggiudicatario siano state applicate, nel corso di un anno, tre penalità ritenute particolarmente gravi e comunque di importo complessivo almeno pari ad €2.000,00.

L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sui corrispettivi oppure, in caso di insufficienza, verrà prelevato dalla cauzione, previa contestazione scritta dell'addebito all'aggiudicatario.

L'abbandono della penalità è consentito solo nel caso in cui l'aggiudicatario dimostri in modo incontestabile, per iscritto attraverso contro-deduzioni, entro 10 giorni dalla contestazione, che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

Il COMUNE DI ALTIDONA, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante:

- ritenuta diretta sui crediti della Ditta (all'atto della liquidazione delle fatture mensili riferite alla gestione dei Servizi di cui trattasi);
- o ritenuta diretta sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo;

- o emissione di apposita “reversale d’incasso” il cui pagamento dovrà essere effettuato dall’Aggiudicataria, presso la tesoreria comunale, entro 20 gg. dal ricevimento.

L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti al COMUNE DI ALTIDONA per eventuali violazioni contrattuali.

In caso di recidività di cui ai precedenti punti, le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

ART. 28 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie previste dal presente capitolato operano di pieno diritto senza alcun obbligo per il COMUNE DI ALTIDONA di provvedere alla costituzione in mora dell’Aggiudicataria.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’inadempienza agli obblighi contrattuali sottoelencati, costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile:

- nel caso di violazione delle leggi, norme, regolamenti, a tutela degli utenti fruitori del servizio nido d’infanzia, del personale impiegato nei servizi;
- nel caso di frode, grave negligenza, inadempienze gravi o ripetute nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato, nonché nel caso di reiterata inadempienza nel versamento della cauzione contrattuale o del deposito delle spese contrattuali o nella stipula del contratto;
- nel caso di interruzione del servizio senza giusta causa;
- quando l’aggiudicatario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un’adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati;
- non attuazione del progetto educativo, presentato in sede di gara;
- mancata produzione o produzione riscontrata non veritiera della relazione trimestrale recante il numero dei bambini frequentanti, le tariffe complessive incassate direttamente dalla concessionaria;
- in caso di cessione dell’azienda e di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
- mancato rispetto delle norme riguardanti la sicurezza nei confronti dei minori e del personale;
- destinazione dei locali ad uso e/o scopi diversi da quelli stabiliti dal contratto;
- danni ad impianti ed attrezzature di proprietà comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo della concessionaria;
- mancata applicazione del CC.NN.LL. di settore al personale in servizio;
- scioglimento della Cooperativa da parte dell’autorità governativa;
- cancellazione della Cooperativa dall’Albo Regionale.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione. In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio e quindi in danno dell’aggiudicatario.

La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione

Le violazioni agli obblighi di cui al presente Capitolato, all'avviso di gara e al contratto, vengono contestate per iscritto al Legale Rappresentate della concessionaria

Dopo tre contestazioni per grave violazione ad uno degli obblighi contrattuali, è facoltà del Comune avviare la procedura di risoluzione del contratto. In caso di risoluzione della convenzione, alla concessionaria viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, salvo quanto oggetto di contestazione e salva la quantificazione del danno.

Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o altri, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Il COMUNE DI ALTIDONA, fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della Ditta aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale la Ditta mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti del COMUNE DI ALTIDONA per tutte le prestazioni regolarmente effettuate, su tale credito Il COMUNE DI ALTIDONA potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità di cui all'art. 23.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata alla Ditta secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico della Ditta rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'Appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 30 – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E POLIZZE ASSICURATIVE

La Ditta si intende espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne il COMUNE DI ALTIDONA da ogni qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti o ad attrezzature, derivante da comportamenti di terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Il COMUNE DI ALTIDONA ed i suoi rappresentanti saranno così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, anche se di proprietà comunale, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare, anche se dovuti a carenze di manutenzione, essendo la stessa a carico della ditta.

La concessionaria deve adottare nel corso dell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari, atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e del proprio personale, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati.

La concessionaria è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto. A tale scopo l'aggiudicatario deve munirsi, a proprie spese, di idonea polizza assicurativa comprendente la responsabilità civile RCT/RCO e gli infortuni, con un massimale unico non inferiore ad €5.000.000,00 – RCT/RCO ed infortuni e polizza assicurativa contro i danni da incendio, esplosione e danni procurati alla struttura dall'attività svolta. La predetta copertura assicurativa deve essere prevista anche per eventuali volontari e tirocinanti.

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al COMUNE DI ALTIDONA copia di polizza assicurativa per RCT/RCO..

La concessionaria si impegna, a tale scopo,:

- a contrarre, a proprie spese, idonea polizza assicurativa comprendente la responsabilità civile RCT/RCO e gli infortuni, con un massimale unico non inferiore ad €5.000.000,00 – RCT/RCO ed infortuni. La predetta copertura assicurativa deve essere prevista anche per eventuali volontari e tirocinanti. L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'aggiudicatario.
- per i danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione, l'aggiudicatario deve provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate. In difetto vi provvederà l'Ente addebitandone l'importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali, all'aggiudicatario.
- la concessionaria sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi per ogni danno derivante dal servizio, ivi compreso il caso di intossicazione alimentare a utenti ed eventuali terzi presenti nella struttura, dovuta a forniture o preparazioni alimentari inadeguate.
- dovrà, in ogni caso, essere garantita la responsabilità civile e personale degli utenti per danni tra loro ed a terzi, compresa la responsabilità personale di tutti i dipendenti.

A CONTRARRE POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E DANNI PROCURATI ALLA STRUTTURA DALL'ATTIVITÀ SVOLTA CON UN MASSIMALE UNICO NON INFERIORE A EURO 2.500.000,00.

L'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere inviata all'Amministrazione Comunale prima che abbia inizio la concreta gestione del servizio.

La concessionaria dovrà altresì stipulare idonea polizza assicurativa contro infortuni per gli utenti con un massimale non inferiore a €2.000.000,00.

Le suddette polizze non potranno avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato.

La Ditta aggiudicataria sarà responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali e degli impianti, degli oggetti, degli arredi e di quant'altro di proprietà del COMUNE DI ALTIDONA e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Quanto acquistato direttamente dall'aggiudicataria dovrà essere di ottima qualità e comunque conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza, di igiene ed alle indicazioni del responsabile forniture del Settore Servizi Sociali.

ART.31 - DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E COTTIMO

E' fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto ovvero subappaltare le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART.32 – TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Comune di Altidona, titolare dei dati personali e dei dati particolari (c.d. dati sensibili) relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa la ditta aggiudicataria

responsabile del trattamento dei dati che in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisisce.

L'aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione. In particolare, essa

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso, anche durante incontri e seminari;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto d'appalto.

Tutti i dati, documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al Comune di Altidona entro 15 giorni dalla scadenza del contratto;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. n.318/1989.

- la violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penali da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 196/2003 oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate l'aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART.33- SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA CONCESSIONARIA

Sono a carico della concessionaria, con rinuncia di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Sono a carico della concessionaria ogni altra spesa, nessuna eccettuata od esclusa, nonché tutte le imposte e tasse presenti e future relative alla registrazione del contratto o all'espletamento dei servizi affidati.

ART. 34 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

L'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara dell'appalto. La cauzione provvisoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Detta cauzione, che ha la funzione di garantire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, sarà restituita ai soggetti non aggiudicatari a seguito della aggiudicazione definitiva ad altra ditta, mentre all'impresa aggiudicataria sarà restituita ad avvenuta stipula del relativo contratto.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

Prima di sottoscrivere il contratto di appalto la ditta appaltatrice deve costituire deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto di IVA, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria. A titolo di cauzione definitiva, la concessionaria potrà presentare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo di

cauzioni. La polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C.

La cauzione definitiva resterà vincolata, per la ditta/cooperativa concessionaria, fino al termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva dovrà avere validità per l'intera durata dell'appalto e verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definito ogni conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e sarà restituita all'Impresa aggiudicataria dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

La cauzione sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata mano a mano che su di essa l'Amministrazione Comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione al riguardo da parte dell'Amministrazione Comunale, sorgerà per quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dello stesso.

Tale cauzione, che potrà essere prestata anche mediante versamento in numerario presso il Tesoriere Comunale, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale tenendo conto delle voci di cui all'art.1 del presente capitolato di gara, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché al rimborso di spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto della concessione a causa di inadempimenti, o cattiva gestione, o altro evento allo stesso imputabile. E' fatta comunque salva per l'Amministrazione ogni altra azione per fatti colposi della concessionaria, ove la cauzione risultasse insufficiente. La concessionaria sarà tenuto a reintegrare la cauzione di quanto l'Amministrazione si sia dovuta avvalere su di essa, durante l'esecuzione del contratto. Ove la concessionaria non provvedesse al reintegro della cauzione provvederà direttamente l'Amministrazione prelevando l'importo del corrispettivo di appalto. La cauzione rimarrà vincolata sino al completo esaurimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Entrambe le garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune.

ART. 35 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'affidataria elegge domicilio nel Comune di Altidona – Largo Municipale, n.1. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l'amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Fermo, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 36 - RISPETTO D. LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY

Per quanto riguarda il procedimento instaurato con la gara:

Le modalità di trattamento, solo in parte realizzate tramite personal computer, riguardano strettamente le procedure di gara;

- 1) Il concorrente, se vuole partecipare alla gara, deve obbligatoriamente fornire le informazioni richieste;
- 2) La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione alla gara;
- 3) I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti all'art.7 del D.Lgs. n.196/2003;
- 4)Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale di Altidona;
- 5)Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Area Amministrativa.
- 6)I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione comunale implicato al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

- ogni altro soggetto che vanti un interesse giuridicamente garantito ai sensi della L.241/1990.

ART. 37 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

ART. 38 ALLEGATI E RINVII

Sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i documenti di gara e quelli presentati/offerti in sede di partecipazione alla gara, nonché quelli a cui viene fatto espresso rinvio.

Sono allegati al presente Capitolato i seguenti documenti:

Allegato a) Caratteristiche e modello organizzative del Servizio Nido d'Infanzia con Servizio di Refezione;

-Allegato b) Costi di gestione del Servizio Nido d'Infanzia con Servizio di Refezione;

-Allegato c) Planimetria del piano terra dell'immobile (struttura) comunale sito in Via L. Da Vinci, n.35 - Altidona destinato a Servizio Nido d'Infanzia con Servizio di Refezione;

Si intendono pertanto richiamati il Regolamento comunale del Servizio Nido d'Infanzia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26/2005 e s.m.i. e gli Indirizzi per lo svolgimento della procedura di gestione del Servizio in oggetto, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.60/2015, resa immediatamente eseguibile.

Allegato a) del Capitolato Speciale d'Appalto

CARATTERISTICHE E MODELLO ORGANIZZATIVE del Servizio Nido d'Infanzia con Servizio di Refezione ubicato nella struttura comunale sita in Via L. Da Vinci, n.35 – Località Marina – Altidona (FM).

a.1)-CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL NIDO D'INFANZIA, CON SERVIZIO DI REFEZIONE.

Il Servizio Nido d'Infanzia, dovrà essere strutturato, sia dal punto di vista organizzativo che educativo, in modo da rispondere pienamente ai principi contenuti al comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 9 del 13.05.03.

Il Servizio Nido d'Infanzia con Servizio Refezione comprende l'organizzazione e lo sviluppo delle attività didattiche sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, la distribuzione e la somministrazione con assistenza dei pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali comunali, la redazione e conservazione dei documenti necessari alla realizzazione del servizio.

Il Nido d'Infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla cura, alla formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, abbattendo le differenze e valorizzando le diversità ed offrendo, al contempo, un sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Particolarmente rilevanti sono da ritenersi, pertanto, la professionalità degli operatori, l'adeguatezza e funzionalità degli spazi e la progettazione educativa.

Il Servizio Nido d'Infanzia, in presenza di un numero di bambini pari o superiore a n.15 unità, dovrà essere realizzato, ogni anno educativo, impiegando i seguenti monte ore per qualifica professionale: n.3.740,00 ore di personale educativo, n.1.760,00 ore di personale assistente tutelare, n.660,00 ore di cuoco, n.440,00 ore di aiuto cuoco-addetto alle pulizie. Eventuali riduzioni dei monti ore, non espressamente autorizzati o giustificati, saranno oggetto di valutazione in sede di liquidazione delle prestazioni e come oggetto di applicazione di penalità.

Il Servizio Nido d'Infanzia prevede il Servizio di Refezione interno.

Le modalità attuative degli enunciati obiettivi dovranno essere esplicitate nel progetto educativo e gestionale.

Il progetto educativo – gestionale deve quindi evidenziare obiettivi, linee d'intervento e scelte metodologiche, e dovrà essere congruente alle finalità dei servizi oggetto dell'appalto e costituirà parametro di riferimento per l'esecuzione dello stesso.

a.2)-MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA, CON SERVIZIO DI REFEZIONE

ELEMENTO	DESCRIZIONE
Attività propedeutiche	Dal 1° settembre Riunione informatica con genitori nuovi iscritti, sistemazione degli spazi, degli arredi ed espletamento di ogni altra attività propedeutica al corretto svolgimento del servizio.
Calendario scolastico	Dal 5 settembre al 31 luglio Di norma i giorni di funzionamento del Nido seguono quelli del Calendario scolastico regionale.

Aggiornamento e programmazione	<p>Nel corso dell'anno educativo il gestore del servizio dovrà garantire al personale educativo un'attività di formazione / aggiornamento non inferiore a 16 ore da lui stesso organizzate.</p> <p>Ogni educatore dovrà avere a disposizione un monte ore per le attività non frontali con i bambini (programmazione, incontri con i genitori, feste, ..ecc.)</p>
Organizzazione e preparazione della struttura	<p>Il Nido sarà aperto dal 01 settembre e fino al 3 settembre le educatrici organizzeranno gli spazi e si incontreranno con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il Nido e concordare gli inserimenti.</p> <p>Dal 5 settembre entreranno le riconferme dell'anno precedente e in successione di inizieranno gli interventi dei nuovi bambini.</p>
Inserimento degli utenti	Secondo le regole ed i criteri del regolamento Comunale approvato con D.C.C. n.25/2005 e s.m.i.
Ricettività	Numero 24 utenti (lattanti, semidivezzi e divezzi)
Orario di apertura	Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.30
Ingresso	Dalle ore 8:00 alle ore 9:30
Pasti	<ul style="list-style-type: none"> -Servizio refezione presente per tutti i giorni di apertura del Nido d'Infanzia; -somministrazione del menù di stagione; -pasti forniti agli utenti in base alla fascia di età -Colazione; -Pranzo; -Merenda.
Uscite	Dalle ore 12:30 alle ore 13:30

	Dalle ore 14:00 alle ore 14:15, Dalle ore 16:00 alle ore 16:30, Dalle ore 18:00 alle ore 18.30, Dalle ore 19:00 alle ore 19:30.
Tipologia della frequenza	Bambini da tre mesi a tre anni di età, con frequenza a tempo pieno, dal lunedì al venerdì, salvo esigenze di erogare il servizio con orario prolungato.
Coordinatore pedagogico ed organizzativo	Presenza per almeno 3 ore a settimana
Personale Educativo	Il rapporto numerico fra personale educativo e utenti dovrà essere conforme a quanto previsto nel vigente Reg. Regionale.
Personale Ausiliario	N.2 unità
Personale Refezione	N. 1 unità